I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 386/82 DELLA COMMISSIONE

del 19 febbraio 1982

che modifica il regolamento (CEE) n. 1372/81 che stabilisce le modalità di calcolo degli importi compensativi monetari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 974/71 del Consiglio, del 12 maggio 1971, relativo a talune misure di politica congiunturale da adottare nel settore agricolo in seguito all'ampliamento temporaneo dei margini di fluttuazione delle monete di taluni Stati membri (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3605/81 (2), in particolare l'articolo 6,

considerando che l'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 1372/81 della Commissione, del 19 maggio 1981 (3), prevede che, durante il periodo di applicazione per uno Stato membro di tassi rappresentativi differenziati a seconda dei prodotti, si procede per tutti i prodotti alla modifica degli importi compensativi monetari ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 974/71 unicamente nel caso che si constati il divario di 1 punto per gli importi compensativi monetari applicabili ai prodotti per i quali il tasso rappresentativo applicabile si avvicina maggiormente al tasso effettivo della moneta dello Stato membro interessato;

considerando che tale disposizione è stata introdotta per evitare modifiche troppo frequenti degli importi compensativi monetari e per mantenere, nello Stato membro in causa, la relazione tra i prezzi per i differenti prodotti risultante dall'applicazione di differenti tassi; che, per questo motivo, si è ritenuto necessario seguire il principio di modifiche simultanee per tutti gli importi compensativi monetari nello Stato membro in questione;

considerando che gli stessi motivi intervengono nel caso in cui si verifichi una modifica degli importi compensativi monetari in conseguenza dell'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 1 bis, lettera b), del regolamento (CEE) n. 974/71; che è pertanto opportuno modificare l'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 1372/81 in modo da inserirvi il caso suddetto;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere di tutti i comitati di gestione per le organizzazioni comuni dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 1372/81 è aggiunto il seguente comma:

«Se, durante il periodo di cui al primo comma, si verifica una modifica, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1 bis, lettera b), del regolamento (CEE) n. 974/71, degli importi compensativi monetari applicabili ai prodotti per i quali il tasso rappresentativo applicabile si avvicina maggiormente al tasso effettivo della moneta dello Stato membro interessato, gli importi compensativi monetari sono modificati anche per gli altri prodotti in funzione dei divari constatati per il tasso applicabile a ciascuno di essi».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 1982.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 febbraio 1982.

Per la Commissione
Poul DALSAGER
Membro della Commissione

(1) GU n. L 106 del 12. 5. 1971, pag. 1.
(2) GU n. L 362 del 17. 12. 1981, pag. 2.
(3) GU n. L 138 del 25. 5. 1981, pag. 14.